

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7/2017

OGGETTO: COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE

In prossimità della prima e nuova scadenza prevista per la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA, prorogata al 12 giugno prossimo, l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 58793 ha approvato il 27 marzo definitivamente il modello, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il modello di comunicazione delle **liquidazioni periodiche IVA**, consente ai soggetti passivi d'imposta di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, introdotto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 con effetto a partire dalle operazioni dell'anno d'imposta 2017.

Il modello deve essere presentato, da tutti i soggetti passivi d'imposta a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, pertanto deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, come ad esempio i soggetti che si avvalgono del regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014), dei contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e dei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti. Queste esclusioni si applicano purché per gli stessi soggetti, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Nel novero degli esentati rientrano anche le associazioni non profit che determinano l'Iva con le modalità forfettarie avendo esercitato l'opzione per l'applicazione del regime della 398/91.

Sono esclusi, altresì, dall'assolvimento della comunicazione delle liquidazioni periodiche iva:

- ⇒ i produttori agricoli che già godono dell'esenzione prevista dall'articolo 34, c.6 D.P.R. 633/72;
- ⇒ gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- ⇒ le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva;

- ⇒ i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- ⇒ i soggetti domiciliati o residenti fuori dall' Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro

Inoltre, nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate viene evidenziato che il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 74 bis, secondo comma. Pertanto, la Comunicazione Iva presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche.

Il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva si compone essenzialmente di due parti:

- FRONTESPIZIO: vanno indicati i dati generali del contribuente e dati del soggetto che trasmette la comunicazione;
- QUADRO VP: vanno indicati i dati risultanti dalle liquidazioni iva periodiche

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Ronciglione 24/05/17

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**